Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 1° dicembre 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 ottobre 1969, n. **831**.

Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della croce di guerra al valor militare, viventi, è concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 80.000, lire 30.000 e lire 20.000 annue.

L'assegno straordinario di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

Art. 2.

Ai decorati dell'Ordine militare d'Italia è concessa una pensione straordinaria nelle seguenti misure annue:

per il grado di cavaliere, lire 210.000;
per il grado di ufficiale, lire 240.000;
per il grado di commendatore, lire 270.000;
per il grado di grand'ufficiale, lire 300.000;
per il grado di cavaliere di gran croce, lire 330.000.

La pensione straordinaria di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno connesso con la decorazione, previsto dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

Art. 3.

L'assegno straordinario di cui all'articolo 1 e la pensione straordinaria di cui all'articolo 2 sono estesi, nella misura ridotta del 50 per cento ed alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione.

L'assegno straordinario e la pensione straordinaria di cui al precedente comma sostituiscono gli assegni previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 e dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212, fermo restando il disposto dell'articolo 81 della legge 18 marzo 1968, n. 313, per quanto concerne il diritto, nella suddetta misura del 50 per cento, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati.

Art. 4.

Gli assegni straordinari e le pensioni straordinarie di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.

Art. 5.

L'assegno straordinario previsto per i decorati di medaglia d'oro al valor militare e quello in favore dei loro congiunti spettano anche se la decorazione sia stata conferita per fatto compiuto in tempo di pace.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.640 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — CARON — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 7 novembre 1969, n. **832**.

Modifiche alle norme riguardanti la Cassa ufficiali e il fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1.

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, cessano di essere iscritti, rispettivamente, alla Cassa ufficiali ed al fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente o continuativo, anche se trattenuti o richiamati in servizio.

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito trattenuti o richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere iscritti alla rispettiva cassa o fondo dalla data stessa.

Art. 2.

Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente o continuativo anteriormente al 1° luglio 1965 e trattenuti o richiamati in servizio la Cassa ufficiali e il fondo di previdenza sottufficiali rimborseranno le maggiori quote versate a partire dalla data predetta in applicazione della legge 5 luglio 1965, n. 814.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 26 novembre 1969, n. **833**.

Norme relative alle locazioni degli immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, già prorogati con legge 12 febbraio 1969, n. 4, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970 o alle scadenze consuetudinarie successive, per gli alloggi composti di non più di cinque vani abitabili oltre agli accessori e con indice di affollamento pari o superiore ad uno, purchè il conduttore, o il subconduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore ai 2 milioni e 500 mila lire.

Sono altresì prorogati, fino alla stessa scadenza di cui al comma precedente, i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli alloggi composti di non più di cinque vani abitabili oltre gli accessori anche quando l'indice di affollamento sia inferiore ad uno, nei riguardi dei conduttori o subconduttori i quali dimostrino che i loro proventi e quelli dei componenti la famiglia anagrafica non superino complessivamente le lire 150 mila mensili.

Art. 2.

I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere aumentati, anche quando il contratto è rinnovato con altro conduttore.

Le disposizioni del presente articolo restano in vigore sino al 31 dicembre 1970 o alle scadenze consuetudinarie successive e si applicano per gli alloggi composti di non più di cinque vani abitabili oltre gli accessori e con indice di affollamento pari o superiore ad uno, purchè il conduttore o il subconduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica non siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore a 2 milioni e 500 mila lire.

E' fatto altresì divieto di aumento delle spese relative alle forniture di servizi, se non per comprovato aumento dei costi del personale e dei servizi pubblici corrispondenti.

Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le locazioni e sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso dalle norme vigenti.

Art. 3.

Nei contratti già stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione e di sublocazione degli immobili non soggetti al regime di blocco di cui alla legge 6 novembre 1963, n. 1444, aventi le caratteristiche di cui al secondo comma dell'articolo

precedente, che abbiano superato i limiti appresso indicati, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, come segue:

1) all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1° gennaio 1967, maggiorato del 5 per cento, per gli immobili locati anteriormente a tale data;

2) all'ammontare del canone iniziale per gli immobili locati successivamente a tale data.

Nel caso di immobili già sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento al primo contratto stipulato a regime libero.

Le norme del presente articolo restano in vigore fino al 31 dicembre 1970 e si applicano quando il conduttore o il subconduttore e i componenti la sua famiglia anagrafica non siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore a 2 milioni e 500 mila lire.

Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le locazioni e sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso dalle norme vigenti.

Art. 4.

Il locatore che, sulla base di un provvedimento di rilascio, voglia procedere alla esecuzione deve, in deroga all'articolo 608 del codice di procedura civile, fare istanza al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, comma primo, del codice di procedura civile per chiedere che venga fissata la data dell'esecuzione.

Se il conduttore non è presente alla pronuncia del decreto, questo deve essergli comunicato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

L'esecuzione deve essere fissata non oltre 30 giorni dalla data del decreto quando il rilascio è disposto per motivi di inadempienza, oppure nell'ipotesi che il provvedimento di rilascio sia stato determinato da disdetta del conduttore.

Negli altri casi il pretore, tenuto conto delle circostanze di fatto attinenti comparativamente alle condizioni del conduttore e del locatore, può fissare la data dell'esecuzione non oltre sei mesi dall'emissione del decreto.

Su istanza del conduttore che non sia moroso, il pretore, con le formalità di cui al secondo comma, può prorogare per più volte e per non più di sei mesi complessivi la data di esecuzione di cui al precedente comma quando sussistano validi motivi.

Nel provvedimento che dispone il rilascio per morosità di un immobile destinato ad uso di abitazione può essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni scadute. Il provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine precedentemente fissato.

Al conduttore moroso, che non abbia fruito del termine di grazia di cui al comma precedente, può parimenti essere concessa la proroga dell'esecuzione di cui al comma quinto, qualora provveda al pagamento delle pigioni scadute nel termine fissato dal pretore a seguito del ricorso del conduttore diretto ad ottenere la proroga. Detto termine non potrà essere inferiore a 20 giorni e superiore a 60.

Durante il periodo di graduazione e di proroga il conduttore è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione.

Art. 5.

Per gli alloggi soggetti a proroga ed a blocco dei canoni ai sensi della presente legge, il pretore può concedere, anche in più riprese, l'ulteriore proroga di cui al quinto comma dell'articolo precedente fino a 30 mesi, valutate comparativamente le condizioni di urgenza o di bisogno del locatore e del conduttore.

Nella prima determinazione della proroga, quando il pretore abbia accertato la prevalenza delle ragioni del conduttore ovvero la difficoltà per quest'ultimo di trovare una nuova idonea sistemazione abitativa, anche in rapporto all'esigenza per lo stesso di continuare a risiedere nella stessa zona o nello stesso quartiere, la proroga non può essere inferiore a 12 mesi.

Le spese relative al procedimento di graduazione degli sfratti non possono essere ripetute qualora il conduttore non si sia opposto alla convalida.

Al conduttore moroso che non abbia in precedenza usufruito del termine di grazia previsto dall'articolo 4, si applica la disposizione di cui al settimo comma dello stesso articolo.

Art. 6.

Sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970, i contratti di locazione e di sublocazione, già prorogati dalla legge 12 febbraio 1969, n. 4, relativi ad immobili nei quali si eserciti dal conduttore o subconduttore una attività professionale, o commerciale, organizzata con lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non più di cinque dipendenti — oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda — esclusi gli apprendisti, alla data del 1° gennaio 1969, ovvero una attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

La proroga non si applica quando il conduttore o il subconduttore siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore ai 6 milioni di lire.

Quando l'impresa commerciale o artigiana siano condotte congiuntamente da due o più persone deve aversi riguardo, agli effetti del comma precedente, solo al più elevato dei redditi delle persone stesse.

Sono escluse dal beneficio le società costituite secondo il libro V del codice civile, eccettuate le società cooperative e mutualistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577; nonchè le imprese commerciali e artigiane organizzate in società semplici e in nome collettivo, quando non siano iscritte nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per una somma superiore ai 10 milioni.

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera nonchè le scadenze delle locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, modificato dalla legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 4, sono ulteriormente prorogate di un anno.

Art. 7.

I canoni delle locazioni e sublocazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ad immobili nei quali si eserciti dal conduttore o

subconduttore una attività professionale, commerciale o artigiana aventi le caratteristiche di cui al primo comma dell'articolo 6, nonchè attività culturali, di istruzione, sindacali, assistenziali e cooperative, non possono essere aumentati anche quando il contratto è rinnovato con altro conduttore.

Nei contratti già stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione e di sublocazione degli immobili non soggetti a regime di blocco, di cui al comma precedente, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data di richiesta del conduttore, come segue:

1) all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1° gennaio 1967, maggiorato del 5 per cento, per gli immobili locati anteriormente a tale data;

2) all'ammontare del canone iniziale per gli immobili locati successivamente.

Nel caso di immobili già sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento al primo contratto stipulato in regime libero.

La disciplina del presente articolo non si applica quando il conduttore o il subconduttore siano iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore ai 6 milioni di lire.

Quando l'impresa commerciale o artigiana siano condotte congiuntamente da due o più persone deve aversi riguardo, agli effetti del comma precedente, solo al più elevato dei redditi delle persone stesse.

Sono escluse dal beneficio le società costituite secondo il libro V del codice civile, eccettuate le società cooperative e mutualistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577; nonchè le imprese commerciali e artigiane organizzate in società semplici e in nome collettivo, quando non siano iscritte nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per una somma superiore ai 10 milioni.

Le norme del presente articolo restano in vigore fino al 31 dicembre 1970.

Art. 8.

Ogni pattuizione contraria ai divieti di aumento del canone o che superi i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 7 è nulla, qualunque ne sia il contenuto apparente.

Le somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore o subconduttore in violazione dei divieti di aumento o che superino i limiti previsti dal comma precedente, possono essere computate in conto pigione o ripetute con azione proponibile fino a 6 mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato.

Art. 9.

Il deposito cauzionale richiesto dal locatore per tutti i tipi di locazione non può essere superiore a tre mensilità del canone di affitto e dovrà essere depositato in conto bancario vincolato ed i relativi interessi maturati dovranno essere accreditati al locatario.

Art. 10.

Le controversie sulla misura del canone derivanti dall'applicazione della presente legge sono di competenza del pretore del luogo in cui è situato l'immobile.

Per il procedimento di cui al comma precedente si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253. Oltre alle esenzioni previste in quest'ultimo articolo, sono esenti da tasse di bollo e imposte di registro i ricorsi per la concessione delle proroghe previste dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Prima della trattazione della causa il giudice deve in ogni caso, esperire il tentativo di conciliazione.

Il ricorso per la concessione delle proroghe previste dagli articoli 4 e 5 è comunicato a cura della cancelleria al locatore.

A cura della cancelleria è altresì comunicato alle parti il decreto di convocazione delle stesse.

Art. 11.

Il termine stabilito dall'articolo 44-*bis* del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, introdotto nella legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182, è prorogato al 31 dicembre 1971.

Art. 12.

Il termine stabilito dall'articolo 47 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogato con l'articolo 1 della legge 12 febbraio 1969, n. 4, di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1971.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA —
RESTIVO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. 834.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Ospedali », con sede in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bologna, in data 23 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale maggiore « Carlo Alberto Pizzardi » e l'ospedale policlinico « Santa Orsola » dipendente dagli « Ospedali » di Bologna, sono stati classificati nel loro complesso ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli in-

fermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedali », con sede in Bologna, che comprende l'ospedale maggiore « Carlo Alberto Pizzardi » e l'ospedale policlinico « Sant'Orsola » di Bologna, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Bologna;

un membro eletto dal consiglio comunale di Bologna;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 208.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 58. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1969, n. **835**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 35. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Anatomia topografica;
Chimica e microscopia clinica;
Chirurgia sperimentale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia vascolare;
Dermatologia allergologica e professionale;
Ematologia;
Endocrinologia e medicina costituzionale;
Fisiopatologia respiratoria;
Istochimica normale e patologica;
Medicina dello sport;
Nefrologia chirurgica;
Neuropsichiatria infantile;
Ottica fisio-patologica;
Terapia medica sistematica;
Tossicologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 60. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1969, n. **836**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 185, relativo agli insegnamenti del biennio propedeutico degli studi per l'ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti fondamentali comuni a tutti i corsi di laurea sono i seguenti:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Geometria II (solo per i corsi di laurea in ingegneria civile) ».

Per i corsi di laurea in ingegneria meccanica, aeronautica e navale e meccanica, l'insegnamento di geometria II è sostituito con quello di:

9) Disegno meccanico.

Per il corso di laurea in ingegneria chimica l'insegnamento di geometria II è sostituito con quello di:

9) Chimica organica.

Per i corsi di laurea in ingegneria elettrotecnica ed elettronica l'insegnamento di geometria II è sostituito con quello di:

9) Tecnologie generali dei materiali (obbligatorio sul piano della facoltà).

A questi insegnamenti vanno aggiunti:

per i corsi di laurea in ingegneria civile:

10) Disegno civile;

per i corsi di laurea in ingegneria meccanica ed aeronautica:

10) Chimica applicata (obbligatorio sul piano nazionale);

per il corso di laurea in ingegneria navale e meccanica:

10) Chimica applicata (obbligatorio sul piano nazionale);

11) Tecnologie generali dei materiali (obbligatorio sul piano della facoltà).

Art. 191, relativo al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà è aggiunto il seguente: « Produzione e trasmissione della energia elettrica ».

Art. 195, relativo al corso di laurea in ingegneria elettronica è modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà e gli indirizzi a scelta dello studente sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

b) obbligatori sul piano della facoltà:

1) Componenti elettronici;
2) Complementi di matematica;
3) Calcolatori elettronici;
4) Misure elettroniche;
5) Economia ed organizzazione industriale;

c) Gruppi di materie a scelta:

1° gruppo: *Telecomunicazioni*:

Microonde;
Elettronica quantistica;
Sistemi di telecomunicazione;
Telefonia e telegrafia;
Antenne e propagazione.

2° gruppo: *Controlli e calcolatori*:

Macchine ed impianti elettrici;
Tecniche di programmazione;
Complementi di controlli;
Complementi di calcolatori;
Regolazione e controlli industriali;

3° gruppo: *Nucleare*:

Macchine ed impianti elettrici;
Idraulica;
Elettronica nucleare;
Reattori nucleari;
Regolazione e controlli industriali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 59. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1969.

Approvazione del programma quinquennale 1969-1973 e del progetto dei nuovi centri operativi in Roma, presentati dall'Italcable - concessionaria dei servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici internazionali ad uso pubblico.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83; riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S.p.a., per la concessione di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1968, n. 497;

Visto il programma quinquennale 1969-73 ed il progetto dei nuovi centri operativi in Roma, presentati dall'Italcable;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 363ª adunanza tenuta il 24 luglio 1969;

Visto il parere del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 1156 tenuta il 15 ottobre 1969;

Decreta:

E' approvato, alle condizoni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, il programma quinquennale 1969-73 ed il progetto dei nuovi centri operativi in Roma, presentati dalla Italcable.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(11165)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 novembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(11158)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle attività elettriche esercitate dalla « Impresa elettrica e molini Riccillo Pietrantonio & C. » S.n.c., con sede in S. Elia a Pianisi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 686465 del 2 febbraio 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti della « Impresa elettrica e molini Riccillo Pietrantonio & C. » S. n. c., con sede in S. Elia a Pianisi (Campobasso), corso Umberto I n. 95;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1967 e 1968, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Benevento, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1967 e 1968 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che la « Impresa elettrica e molini Riccillo Pietrantonio & C. », con sede in S. Elia a Pianisi (Campobasso), corso Umberto I n. 95, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati indicati nell'elenco *A* allegato al presente decreto, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dalla « Impresa elettrica e molini Riccillo Pietrantonio & C. », con sede in S. Elia a Pianisi (Campobasso), corso Umberto I n. 95.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti dell'impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Campobasso con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Campobasso o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica chiede al presidente del tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti dell'impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente nazionale per l'energia elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 20 novembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

ALLEGATO *A*

Complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche della « Impresa elettrica e molini Riccillo Pietrantonio e C. », S.n.c., con sede in S. Elia a Pianisi (Campobasso) al corso Umberto I n. 95.

1. *Impianti di produzione*:

1) Centrale idroelettrica « Covatta », costituita da due gruppi generatori, rispettivamente della potenza di 330 kVA e 220 kVA, installata sul fiume Biferno in agro di Limosano (Campobasso);

2) Gruppo Diesel elettrico di riserva della potenza di 157 kVA, installato in S. Elia a Pianisi (Campobasso).

2. *Cabine elettriche*:

— n. 1 cabina di trasformazione e distribuzione, sita in corso Umberto del comune di S. Elia a Pianisi (Campobasso);

— n. 2 cabine di smistamento site rispettivamente nelle contrade « Convento » e « Giardina » del comune di S. Elia a Pianisi (Campobasso).

3. *Impianti di trasporto energia*:

a) Linea dorsale a media tensione dalla centrale « Covatta » in agro di Limosano alla cabina di smistamento in contrada « Convento » del comune di S. Elia a Pianisi;

b) Linea di smistamento a media tensione dalla cabina in contrada « Convento » alla cabina di smistamento in contrada « Giardina » e da quest'ultima alla cabina di trasformazione dell'impresa ed alle cabine di trasformazione delle utenze servite a media tensione nel comune di S. Elia a Pianisi (Campobasso).

4. *Impianti di distribuzione*.

(11182)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « Casanova », con sede in Terni

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 novembre 1969 il dott. Vincenzo Terranova è stato nominato liquidatore della società cooperativa edilizia « Casanova », con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 27 giugno 1957, in sostituzione del sig. Giancarlo Mattiangeli, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(11077)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1969, il comune di Celleno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.795.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(11254)

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1969, il comune di Proceno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.314.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11255)

Autorizzazione al comune di Ruviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, il comune di Ruviano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.204.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11256)

Autorizzazione al comune di Baia e Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, il comune di Baia e Latina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.558.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11257)

Autorizzazione al comune di Alvignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, il comune di Alvignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11258)

Autorizzazione al comune di Giffone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Giffone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.717.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11259)

Autorizzazione al comune di Campo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Campo Calabro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.351.813, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11260)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Guarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di San Pietro in Guarano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.759.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11261)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Pietrapaola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.607.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11262)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Mangone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.562.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11263)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Grimaldi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.069.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11264)

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Cervicati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.217.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11265)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Nocera Inferiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 346.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11266)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Crotone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11267)

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Turi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.152.398, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11268)

Autorizzazione al comune di San Felice del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di San Felice del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.440.246, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11269)

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Venafro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.040.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11270)

Autorizzazione al comune di Casalanguida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Casalanguida (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.343.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11271)

Autorizzazione al comune di Civita d'Antino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Civita d'Antino (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.852.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11272)

Autorizzazione al comune di Città S. Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Città S. Angelo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.209.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11273)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Palagianello (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.729.282, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11274)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo di Piove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Sant'Angelo di Piove (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura edl disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11275)

Autorizzazione al comune di Correzzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Correzzola (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.300.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11276)

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Barbona (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.982.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11277)

Autorizzazione al comune di Serrara Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Serrara Fontana (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.035.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11278)

Autorizzazione al comune di Scisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Scisciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.216.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11279)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla'rt. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11402)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935 n. 906/R/Gab., con cui al sig Castlunger Giovanni fu Francesco, nato a Marebbe il 24 settembre 1898, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Costalunga;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 giugno 1969 dal sig. Costalunga Paolo, nato a Marebbe il 21 gennaio 1930, figlio del predetto in atto ivi residente, Rina n. 45;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, numero 906/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Costalunga Paolo, nato a Marebbe il 21 gennaio 1930 ed ivi residente, Rina n. 45, viene ripristinato nella forma tedesca di Castlunger.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 ottobre 1969

Il vice commissario del Governo: MASCI

(10911)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935 n. 906/R/Gab., con cui al sig. Castlunger Giovanni fu Francesco, nato a Marebbe il 24 settembre 1898, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Costalunga;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 giugno 1969 dalla signora Mellauner Prisca ved. Costalunga, nata a Marebbe il 17 gennaio 1891, vedova del predetto, in atto ivi residente, Rina n. 45;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, numero 906/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Prisca Mellauner ved. Costalunga, nata a Marebbe il 17 gennaio 1891 e ivi residente, Rina n. 45, viene ripristinato nella forma tedesca di Castlunger.

Il comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 30 ottobre 1969

Il vice commissario del Governo: MASCI

(10913)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, n. 906/R/Gab., con cui al sig. Castlunger Giovanni fu Francesco, nato a Marebbe il 24 settembre 1898, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Costalunga;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 giugno 1969 dalla signorina Costalunga Notburga, nata a Marebbe l'11 settembre 1928 figlia del predetto, in atto ivi residente, Rina n. 45;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, numero 906/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Notburga Costalunga, nata a Marebbe l'11 settembre 1928 e ivi residente, Rina n. 45, viene ripristinato nella forma tedesca di Castlunger.

Il comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 28 ottobre 1969

Il vice commissario del Governo: MASCI

(10914)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento del personale e le modifiche al regolamento medesimo, approvati rispettivamente con decreto 3 dicembre 1960 e 12 giugno 1963 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la deliberazione 26 giugno 1969, n. 59, del consiglio di amministrazione di quest'opera, con la quale è stato indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di venti posti di consigliere di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo.

Art. 2.

Per l'ammissione a detto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche oppure in economia e commercio. Le predette lauree devono essere state conseguite presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica.

Possono partecipare a detto concorso anche gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto, ruolo del personale amministrativo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a segretario aggiunto, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

8) degli aspiranti che siano impiegati nei ruoli organici e nei ruoli aggiunti dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o impiegati civili dei ruoli organici o aggiunti delle amministrazioni dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti di cui al precedente art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a norma dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, in conformità del modello (allegato 1) dovranno essere presentate o fatte pervenire alla direzione generale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, servizio del personale, piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è comprovata dal timbro a calendario apposto su di esse.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, e nel caso che siano avvenute, indicare la data della sentenza ed il magistrato che le ha emesse;

6) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della università o istituto e della data in cui è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, ~~cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato~~ dal sindaco).

Per i dipendenti dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o delle amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Opera nazionale si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

L'Opera nazionale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Opera nazionale, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nelle nomine.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a tale Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1953, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro, dalla quale risulti che sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono stati iscritti nell'elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

m) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco, istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

p) i figli degli invalidi e mutilati di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*) e *n*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le madri e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

s) le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono state iscritte nello elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

t) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire alla direzione generale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 400, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dello art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 400, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra o per servizio produrranno un certificato da rilasciarsi da parte dell'ufficiale sanitario del comune di residenza che dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro, e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) titolo originale di studio o copia autenticata a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti di una pubblica amministrazione;

h) copia su carta da bollo da L. 400 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente articolo 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione di cui al primo comma del ricordato articolo 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti, in servizio civile presso le amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'articolo 6.

Gli impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere *f*) ed *h*).

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo 6, un certificato rilasciato su carta da bollo da lire 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'articolo 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione motivata del presidente dell'opera.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto amministrativo e costituzionale;

2) diritto civile e commerciale;

3) economia politica e scienza delle finanze;

4) legislazione speciale sull'assistenza agli invalidi di guerra e sulle pensioni di guerra;

5) nozioni di statistica.

Le prove scritte verteranno soltanto sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4); la prova orale su tutto il programma

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti da conferire secondo l'ordine della graduatoria stessa, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo. Compiuto il periodo di prova della durata di sei mesi, conseguiranno la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente, previo parere favorevole della commissione per il personale, fondato anche sulle relazioni dei capi degli uffici presso i quali hanno prestato servizio, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per tale qualifica.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, con motivato provvedimento adottato dal presidente, sarà risolto il rapporto d'impiego. In tal caso spessa all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Conseguita la nomina in ruolo, verranno assegnati, compatibilmente alle esigenze di servizio e secondo l'ordine delle preferenze da ciascuno indicate, ad una delle seguenti direzioni provinciali: Aosta; Asti; Bolzano; Brindisi; Cremona; Gorizia; Modena; Padova; Piacenza; Potenza; Ragusa; Ravenna; Siena; Teramo; Trieste.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumessero servizio nel termine fissato, decadranno dalla nomina, a norma dell'articolo 6 del regolamento organico dell'ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso compete il trattamento economico previsto per la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Roma, addì 29 ottobre 1969

Il presidente: PASTORINO

Allegato n. 1

Schema di domanda
in bollo da L. 400

All'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra - Servizio del personale - Piazza Adriana n. 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . . n. . . . , chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, a norma dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza (4) ed indica, in ordine di preferenza, le seguenti sedi, nelle quali gradirebbe essere assegnato, al termine del servizio di prova.

Data, ...

Firma . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età;

(2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;

(3) in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono, o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso;

(4) la firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti statali e dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(10961)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di ventuno commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore aggregato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 15 aprile 1969, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentosedici posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1969, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati, banditi con i decreti ministeriali 18 febbraio 1969 e 21 maggio 1969;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 30 gennaio 1969 e 26 aprile 1969 in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 del citato decreto ministeriale 9 giugno 1969;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

AA - 5:

concorso ad un posto per il gruppo « Diritto pubblico » presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena:

Vignocchi prof. Gustavo, Università di Modena;
Amorth prof. Antonio, Università di Milano;
Ferrara prof. Giovanni, Università di Napoli;
Benvenuti prof. Feliciano, Università Cattolica di Milano;
Sandulli prof. Aldo, Università di Roma.

BB - 7:

concorso ad un posto per il gruppo « Diritto privato » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli:

Scognamiglio prof. Renato, Università di Napoli;
Cicala prof. Raffaele, Università di Napoli;
Auletta prof. Giuseppe, Università di Catania;
Minervini prof. Gustavo, Università di Napoli;
Ghidini prof. Mario, Università di Parma.

CC - 4:

concorso ad un posto per il gruppo « Filosofico storico » (con particolare riferimento all'indirizzo moderno) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari:

Viano prof. Carlo Augusto, Università di Torino;
Valentini prof. Francesco, Università di Cagliari;
Attisani prof. Adelchi, Università di Messina;
Sciacca prof. Michele, Università di Genova;
Bianchi prof. Ugo, Università di Messina.

CC - 18:

concorso ad un posto per il gruppo « Storia delle religioni » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma:

Brelich prof Angelo, Università di Roma;
Pincherle prof. Alberto, Università di Roma;
Bolgiani prof. Franco, Università di Torino;
Ulianich prof. Boris, Università di Napoli;
Alberigo prof. Giuseppe, Università di Bologna.

CC - 25:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia romanza » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste:

Viscardi prof. Antonio, Università di Milano;
Folena prof. Gianfranco, Università di Padova;
Schiaffini prof. Alfredo, Università di Roma;
Segre prof. Cesare, Università di Pavia;
Bo prof. Carlo, Università di Urbino.

CC - 30:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline storiche dell'età medioevale e moderna » presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova:

Seneca prof. Federico, Università di Padova;
Sambin prof. Paolo, Università di Padova;
Villani prof. Pasquale, Università di Bari;
Giunta prof. Francesco, Università di Palermo;
Zerbi prof. Piero, Università Cattolica di Milano.

CC - 33:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia latina » presso la facoltà di magistero dell'Università di Parma:

Scarpat prof. Giuseppe, Università di Parma;
Alfonsi prof. Luigi, Università di Pavia;
Pasoli prof. Elio, Università di Bologna;
Grilli prof. Alberto, Università di Milano;
Ronconi prof. Alessandro, Università di Firenze.

CC - 35:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline sociologiche » presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma:

Rossi prof. Pietro, Università di Torino;
Ardigò prof. Achille, Università di Bologna;
Cantoni prof. Remo, Università di Milano;
Gentile prof. Marino, Università di Padova;
Fabro prof. Cornelio, Università di Perugia.

DD - 25:

concorso ad un posto per il gruppo « Medicina generale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli:

Bossa prof. Guido, Università di Napoli;
Francaviglia prof. Antonino, Università di Catania;
Cicala prof. Vincenzo, Università di Napoli;
Zanussi prof. Carlo, Università di Milano;
Dioguardi prof. Nicola, Università di Milano.

DD - 34:

concorso ad un posto per il gruppo « Medicina generale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova:

Patrassi prof. Gino, Università di Padova;
Austoni prof. Mario, Università di Padova;
Perosa prof. Lucillo, Università di Bari;
Condorelli prof. Mario, Università di Catania;
Beretta-Anguissola prof. Alessandro, Università di Torino.

DD - 43:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline dermosifilopatiche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa:

Bosco prof. Isidoro, Università di Palermo;
Puccinelli prof. Vittorio Amedeo, Università di Milano;
Locatelli prof.ssa Piera, Università di Pavia;
Tosti prof. Antonio, Università di Palermo;
Passaponti prof. Adalberto, Università di Catania.

DD - 46:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline dermosifilopatiche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma:

Monacelli prof. Mario, Università di Roma;
Del Vecchio prof. Vittorio, Università di Roma;
Grosso prof. Enea, Università di Bari;
Comel prof. Marcello, Università di Pisa;
Manganotti prof. Gilberto, Università di Bologna.

EE - 13:

concorso ad un posto per il gruppo « Paleontologico » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova:

Conti prof. Sergio, Università di Genova;
Vialli prof. Vittorio, Università di Bologna;
Giannini prof. Enzo, Università di Siena;
Selli prof. Raimondo, Università di Bologna;
Ogniben prof. Leone, Università di Catania.

EE - 22:

concorso ad un posto per il gruppo « Struttura della materia » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena:

Santangelo prof. Mariano, Università di Modena;
Loria prof. Arturo, Università di Modena;
De Michelis prof.ssa Francesca, Politecnico di Torino;
Castagnoli prof. Carlo, Università di Torino;
Gigli Berzolari prof. Alberto, Università di Pavia.

EE - 28:

concorso ad un posto per il gruppo « Cibernetica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli:

Caianiello prof. Eduardo, Università di Napoli;
Albertoni prof. Sergio, Università de L'Aquila;
Careri prof. Giorgio, Università di Roma;
Lepschy prof. Antonio, Università di Trieste;
Volta prof. Ezio, Università di Genova.

EE - 31:
concorso ad un posto per il gruppo « Mineralogia » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova:
Zanettin prof. Bruno, Università di Padova;
Cipriani prof Curzio, Università di Firenze;
Rigault de La Longrais prof. Germain, Università di Torino;
Onorato prof. Ettore, Università di Roma;
Mazzi prof. Fiorenzo, Università di Pavia.

GG - 2:
concorso ad un posto per il gruppo « Farmacologia e farmacognosia » presso la facoltà di farmacia dell'Università di Catania:
Cannavà prof. Alberto, Università di Catania;
Cugurra prof. Franco, Università di Genova;
Giotti prof. Alberto, Università di Firenze;
Sparatore prof. Fabio, Università di Sassari;
Molinengo prof Luigi, Università di Modena.

GG 3:
concorso ad un posto per il gruppo « Chimica farmaceutica industriale » presso la facoltà di farmacia dell'Università di Padova:
Rodighiero prof Giovanni, Università di Padova;
Benassi prof Carlo Alberto, Università di Ferrara;
Sparatore prof. Fabio, Università di Sassari;
Musaio prof. Luigi, Università di Padova;
Gialdi prof. Franco, Università di Pavia.

GG - 4:
concorso ad un posto per il gruppo « Chimica farmaceutica » presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pavia:
Tappi prof. Guido, Università di Torino;
Raffa prof.ssa Lina, Università di Ferrara;
Benassi prof Carlo Alberto, Università di Ferrara;
Ridi prof. Mario, Università di Siena;
Gandini prof Andrea Università di Genova.

II. - 4:
concorso ad un posto per il gruppo « Industrie agrarie » presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze:
Garoglio prof. Pier Giovanni, Università di Firenze;
Malquori prof. Alberto, Università di Firenze;
Pallotta prof. Umberto, Università di Bologna;
Bolcato prof Virgilio Università di Padova;
Albonico prof. Flaminio, Università di Napoli.

MM - 1:
concorso ad un posto per il gruppo « Ispezione degli alimenti di origine animale » presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano:
Giolitti prof Giovanni, Università di Milano;
Redaelli prof. Gianluigi, Università di Milano;
Rognoni prof. Giuseppe, Università di Milano;
Romboli prof. Bruno, Università di Pisa;
Bisbocci prof. Giovanni, Università di Torino.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 6.300.000 (seimilionitrecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1969
Registro n. 92, *foglio n.* 391

(11192)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1968-69.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1968, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1968-69, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1968, registro n. 11 Difesa-Aeronautica, foglio n. 114;

Visto il decreto ministeriale in data 11 luglio 1968, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti addì 27 agosto 1968, registro n. 24 Difesa-Aeronautica, foglio n. 264;

Visto il decreto ministeriale in data 5 ottobre 1968, con il quale è sostituito uno dei membri della predetta commissione, registrato alla Corte dei conti addì 13 novembre 1968, registro n. 30 Difesa-Aeronautica, foglio n. 153;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la documentazione dei candidati idonei al concorso;

Considerato: *che i seguenti candidati idonei al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale*: Pinotti Roberto; Tinti Sergio; Colombi Roberto; Battisti Paolo; Valsecchi Franco; Santamaria Gennaro; Cosentino Carlo; Sabattini Piero; Salomone Mauro; Pesce Enrico; Pellino Rocco; Fumo Paolo; Smareglia Claudio; Assirelli Alberto; Torchio Francesco; Roscioni Mario; Tomassoni Piero; Tessarolo Lorenzino; Campolunghi Maurizio; *ed i seguenti candidati idonei per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri*: Patania Giuseppe; Rossi Peppino Luciano; Martiniello Enzo; Ingenito Andrea; D'Andrea Luciano; Vidmar Paolo; Sisillo Erminio; Pinotti Roberto; Mazzarello Domenico; Catuogno Antonio; Prece Giuseppe; Marchesi Massimo; Tinti Sergio; Colombi Roberto; Cusello Roberto; Battisti Paolo; Nobile Michele; Marullo Vincenzo; Monzeglio Carlo; Biga Carlo; Cosentino Carlo; Felli Enrico; Ippolito Carmelito; Bonsanti Luigi; D'Andrea Italo; Basile Luigi; Garofalo Luciano; Borriello Pasquale; Redaelli Alberto; Cuoco Gianni; Salomone Mauro; Annibale Giovanni; Santi Giacomo; Arcieri Giancarlo; Calisi Alessandro; Alfieri Salvatore; Della Marca Loris; Baione Gerardo; Pesce Enrico; Pellino Rocco; Santi Francesco; Paschina Riccardo; Covino Virgilio; Diana Salvatore; Bellina Romeo; Savino Salvatore; Muzzi Adelmo; Patera Luigi; Inserra Imparato Sabato; Malfatti Maurizio; Mingarelli Claudio; Luchetti Mauro; Barbaro Gennaro; Balestri Giuliano; Gilio Antonio; Roscioni Mario; D'Alessandro Roberto; Giannoccolo Salvatore; Caputo Valter; Tomassoni Piero; Ghignoni Orano; Colafrancesco Pasquale; Basile Emanuele; non hanno presentato tutta la documentazione prevista ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, incorrendo nelle decadenze di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed all'art. 10 del decreto ministeriale 22 marzo 1968, di concorso:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1968-69:

1. Massetti Luciano	punti	32,00
2. Del Gatto Francesco	»	31,72
3. Adriani Oreste	»	31,45
4. Dona Giampaolo	»	31,00
5. Mascali Giuseppe	»	30,90
6. Pilotto Antonio	»	30,81
7. Mezzera Leonardo	»	30,72
8. Precorvi Ferdinando, nato il 26 dicembre 1946	»	30,63
9. Ciampini Mario, nato il 28 giugno 1949	»	30,63
10. Salmucci Giacomo Maria	»	30,54
11. Marani Giuseppe	»	30,36
12. Conte Rino, nato il 22 novembre 1946	»	30,27
13. Giuri Franco, nato il 25 luglio 1949	»	30,27

14. Battista Pierluigi punti 30,09
15. Bigliatti Antonio, nato il 14 dicembre 1947 » 29,90
16. Ivaldi Angelo, nato il 22 marzo 1949 . . » 29,90
17. Stoto Antonino, nato il 9 gennaio 1947 . . » 29,72
18. Cancedda Luca, nato il 25 novembre 1948 . » 29,72
19. De Lellis Fiorenzo, nato il 22 gennaio 1949 » 29,72
20. Gallo Vincenzo, nato il 30 settembre 1947 . » 29,63
21. Munari Paolo, nato il 15 aprile 1949 . . . » 29,63
22. Bressan Franco . . . . » 29,54
23. Luisi Renzo . . . . » 29,45
24. Panico Fiorentino . . . . » 29,36
25. Armenante Pierpaolo, « Nunziatella », nato il 21 giugno 1948 » 29,27
26. Bettinelli Paolo, nato il 4 dicembre 1948 . » 29,27
27. Ingrosso Gabriele . . . . » 29,18
28. Marcomin Renato . . . . » 29,09
29. Bronzini Daniele . . . . . » 29,00
30. Ceccarini Genesio, nato il 31 dicembre 1946 » 28,72
31. Grosso Giovanni Maria, nato il 13 dicembre 1948 » 28,72
32. Pera Alessandro, nato il 25 settembre 1948 » 28,63
33. Ferro Tommaso, nato il 19 febbraio 1950 . » 28,63
34. Cornacchia Giuseppe, nato il 26 luglio 1947 » 28,54
35. Della Bona Alfredo, nato il 6 dicembre 1948 » 28,54
36. Savini Fausto, nato il 19 ottobre 1947 . . » 28,36
37. Giolo Giorgio, nato il 1° ottobre 1948 . » 28,36
38. Valentini Alberto, « Nunziatella », nato il 1° marzo 1949 . . . . . » 28,36
39. Scalzilli Pietro, nato il 20 luglio 1950 . . . » 28,36
40. Palana Roberto, nato il 13 gennaio 1949 . . » 28,27
41. Giuliani Pasquale, nato il 29 agosto 1949 . » 28,27
42. Bisegna Sergio, nato il 24 febbraio 1948 . » 28,18
43. Pragliola Sandro, nato il 3 aprile 1950 » 28,18
44. Francillotti Giulio, nato il 5 febbraio 1949 » 28,00
45. Novara Giuseppe, nato il 9 febbraio 1949 » 28,00
46. Gozzini Giancarlo . » 27,72
47. Esposito Giuseppe, nato il 3 agosto 1947 . » 27,63
48. Rosatella Guglielmo, nato il 2 agosto 1948 . » 27,63
49. Reato Franco, nato l'11 novembre 1946 » 27,54
50. Agrestini Francesco, nato il 10 febbraio 1947 » 27,54
51. Tiberio Ivano, nato il 14 maggio 1950 . . » 27,54
52. Rucellai Roberto . . . . . » 27,36
53. Cipolletta Rosario . » 27,27
54. Salvadori Gianluca, nato il 23 aprile 1948 . » 27,00
55. Abbate Oronzo, nato il 13 aprile 1949 . . » 27,00
56. Michele Umberto, nato il 17 luglio 1950 . . » 27,00
57. Rizzo Paolo . . . . » 26,90
58. Ferrigno Sebastiano . » 26,81
59. Pedrazzi Lorenzo, nato il 1° febbraio 1948 » 26,63
60. Nardinocchi Giuseppe, nato il 19 marzo 1948 » 26,63
61. Fasulo Enzo, nato il 1° aprile 1948 . . » 26,63
62. Alicino Leonardo, nato il 13 agosto 1948 . . » 26,63
63. Antonelli Valter, nato il 23 ottobre 1948 . » 26,63
64. Crocitto Francesco, nato il 21 luglio 1949 . » 26,63
65. Cardì Francesco, nato il 1° gennaio 1948 » 26,36
66. Rodaro Pier Luigi, nato il 23 gennaio 1949 » 26,36
67. Caroli Alfardo, nato il 19 giugno 1949 . . . » 26,36
68. Anselmi Luigi, nato il 15 settembre 1949 . . » 26,36
69. Leandri Leonardo, nato il 3 gennaio 1948 » 26,18
70. Zago Roberto, nato il 21 giugno 1948 . . . » 26,18
71. Cecconello Olinto, nato il 5 marzo 1948 . . » 26,00
72. Rossini Gabriele, nato il 10 luglio 1948 . . » 26,00
73. Ravegnani Giorgio, nato il 5 settembre 1948 » 26,00
74. Milana Fulvio, nato il 9 giugno 1949 . » 26,00
75. Morgia Edoardo, nato il 4 dicembre 1949 » 26,00
76. Braghiroli Alessio, nato il 5 giugno 1948 » 25,81
77. De Carlo Vincenzo Carmelo, nato il 15 luglio 1948 . . . . » 25,81
78. Bianchi Paolo . . . . » 25,72
79. Girasante Roberto . . . . . » 25,63
80. Lucietto Nevio Bruno, nato il 30 gennaio 1947 » 25,36
81. Persico Vittorio, nato il 21 marzo 1947 . . » 25,36
82. Zisca Paolo, nato il 30 aprile 1947 . . » 25,36
83. Giordano Mario, nato il 28 giugno 1947 . . » 25,36
84. Bruno Felice, nato l'11 agosto 1947 » 25,36
85. Ricciardi Renato, nato il 23 novembre 1947 » 25,36
86. Rossi Marco, nato l'8 ottobre 1949 . . . » 25,36
87. Torregrossa Salvatore . . . » 25,18
88. Ribotta Giovanni, nato il 24 maggio 1947 » 25,00
89. Mancinelli Paolino, nato il 9 settembre 1948 » 25,00
90. Bullini Corrado, nato il 3 febbraio 1949 . . » 25,00
91. Morselli Giorgio, nato il 20 aprile 1949 . . . punti 25,00
92. Di Lorenzo Vitantonio, nato il 12 giugno 1949 » 25,00
93. Alia Francesco, nato il 22 novembre 1949 . » 25,00
94. Adragna Domenico . . . . » 24,90
95. Ammirati Bernardo . . . . » 24,81
96. Scorpecci Gianfranco, nato il 3 aprile 1948 . » 24,72
97. Corona Onofrio, nato il 9 marzo 1949 . . » 24,72
98. Bianchi Fasani Pompilio, nato l'11 febbraio 1948 . . . . » 24,45
99. Cipriani Arcangelo, nato il 10 marzo 1948 . » 24,45
100. Papi Italo, nato il 22 ottobre 1948 . . . » 24,45
101. Marinelli Marcello, nato il 18 novembre 1948 » 24,45
102. Pancanti Carlo, nato il 5 gennaio 1949 . . » 24,45
103. Zorzoli Antonio, nato il 15 dicembre 1946 . » 24,27
104. Nucci Piero, nato il 14 marzo 1947 . . . » 24,27
105. Pusceddu Serafino, nato il 22 maggio 1947 » 24,27
106. Cannata Salvatore, nato il 4 novembre 1946 » 24,00
107. Giordano Umberto, nato il 9 gennaio 1947 » 24,00
108. Colella Sergio, nato il 22 ottobre 1947 . . » 24,00
109. Loritto Giuseppe, nato il 4 dicembre 1947 . » 24,00
110. Biagiola Fabrizio, nato il 2 agosto 1948 . . » 24,00
111. Mazza Maurizio, nato il 1° gennaio 1949 . . » 24,00
112. Oppido Gennaro, nato il 13 febbraio 1949 . » 24,00
113. Motta Tiberio Alberto, nato il 1° maggio 1949 » 24,00
114. Tommasi Roberto, nato il 10 ottobre 1949 . » 24,00

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica - Anno accademico 1969-70:

1. Vinciguerra Claudio . . . . punti 37,54
2. Savarese Vittorio . . . . » 37,00
3. Taddei Giuliano . . . . » 36,27
4. Montali Bruno . . . . » 36,18
5. Tamburrino Gianfranco . . . . » 36,09
6. Lauria Sergio . . . . » 35,99
7. Botalla Gambetta Norberto . . . . . . » 35,81
8. Marchese Filippo, nato il 21 giugno 1949 . . » 35,63
9. Colotti Salvatore, nato il 20 luglio 1950 . . » 35,63
10. Scapellato Primo . . . . » 35,45
11. Salvetti Gianemilio . . . . » 35,27
12. Mastrogiacomo Sergio . . . . » 35,18
13. Di Lauro Marcello . . . . » 34,99
14. Civalleri Paolo . . . . » 34,90
15. Colantonio Antonio . . . . » 34,72
16. Farina Carlo, nato il 23 luglio 1947 . . . » 34,54
17. Esculapio Claudio, nato il 17 ottobre 1949 . » 34,54
18. Brembati Francesco, nato il 16 novembre 1949 » 34,54
19. Giovenga Pietro, nato il 14 aprile 1949 . . » 33,81
20. Esposito Domenico, nato il 18 ottobre 1949 » 33,81
21. Spadaccini Francesco Paolo . . . . » 33,72
22. Bangrazi Giuseppe . . . . » 33,09
23. Ardessi Livio . . . . » 33,00
24. Di Giorgio Giovanni Battista . . . . » 32,81
25. Maffezzini Ivan . . . . » 32,63
26. Marini Giuseppe . . . . » 32,45
27. Vetrò Gennaro . . . . » 32,27
28. Saccà Giuseppe . . . . » 32,18
29. Marra Vittorio . . . . » 32,00
30. Spennati Carlo, nato il 6 maggio 1949 . . . . » 31,72
31. Lato Antonello, nato il 13 novembre 1949 . . » 31,72
32. Del Gatto Francesco, nato il 2 aprile 1950 . . » 31,72
33. Draskovic Giorgio, « Nunziatella », nato il 13 maggio 1949 . . . . » 31,45
34. Rotolo Domenico, nato il 1° maggio 1947 . . » 31,45
35. Adriani Oreste, nato il 22 agosto 1947 . . . » 31,45
36. Ciarlo Mario, nato l'8 settembre 1947 . . . » 31,45
37. Zanzotti Fabrizio, nato il 28 luglio 1947 . . » 31,36
38. Scialino Giovanni Lorenzo, nato il 15 marzo 1949 . . . . » 31,36
39. Zanolla Adelchi, nato l'8 gennaio 1948 . . . » 31,00
40. Segatel Giancarlo, nato il 12 ottobre 1949 . » 31,00
41. Maglionico Giovanni, nato il 2 novembre 1949 » 31,00
42. Gambato Attilio, nato il 15 agosto 1949 . . » 30,90
43. Burrescia Valter, nato il 9 gennaio 1950 . . » 30,90
44. Panico Danilo, nato il 12 gennaio 1950 . . . » 30,90
45. Mascali Giuseppe, nato il 16 aprile 1950 . . » 30,90
46. Cirillo Vincenzo . . . . » 30,72

47. Ciampini Mario . . .	punti	30,63
48. Roscini Redi Attilio, nato il 10 luglio 1947	»	30,54
49. Bafumi Gaetano, nato il 15 febbraio 1948	»	30,54
50. Salmucci Giacomo Maria, nato il 15 gennaio 1950 . . .	»	30,54
51. Marani Giuseppe, nato il 29 luglio 1948 . .	»	30,36
52. Ortenzi Vanio, nato il 28 ottobre 1948 . .	»	30,36
53. Giuri Franco	»	30,27
54. Battista Pierluigi	»	30,09
55. Armisi Aldo	»	30,00
56. Sarli Egidio, nato il 2 gennaio 1947 . .	»	29,90
57. Bigliatti Antonio, nato il 14 dicembre 1947	»	29,90
58. Ivaldi Angelo, nato il 22 marzo 1949 .	»	29,90
59. Stoto Antonino, nato il 9 gennaio 1947 . .	»	29,72
60. Cancedda Luca, nato il 25 novembre 1948 . .	»	29,72
61. Bressan Franco . .	»	29,54
62. Canale Livio, nato il 25 novembre 1948 . . .	»	29,45
63. Luisi Renzo, nato il 22 luglio 1949 .	»	29,45
64. De Simone Enzo, nato il 25 settembre 1949	»	29,45
65. Panico Fiorentino .	»	29,36
66. Presti Giovanni, nato il 2 luglio 1947 . .	»	29,27
67. Cafasso Antonio, nato il 1° dicembre 1947 . .	»	29,27
68. Marcomin Renato, nato l'11 aprile 1948 . .	»	29,09
69. Conzadori Gianni, nato il 23 luglio 1949 . .	»	29,09
70. Leone Gianfranco, nato il 9 novembre 1949 .	»	29,09
71. Scognamiglio Antonio	»	29,00
72. Geraci Achille	»	28,90
73. Grosso Giovanni Maria	»	28,72
74. Savini Fausto, nato il 19 ottobre 1947 . . .	»	28,36
75. Alessio Gianpiero, nato l'8 agosto 1949 . .	»	28,36
76. Bonascni Paolo, nato l'8 febbraio 1948 . . .	»	28,27
77. Palana Roberto, nato il 13 gennaio 1949 . .	»	28,27
78. Giunti Luigi, nato il 13 giugno 1949 . .	»	28,27
79. Bisegna Sergio	»	28,18
80. Sabato Rocco, nato il 19 novembre 1948 . .	»	28,00
81. Novara Giuseppe, nato il 9 febbraio 1949 . .	»	28,00
82. Odierna Gaetano, nato il 22 giugno 1947 . .	»	27,63
83. Rosatella Guglielmo, nato il 2 agosto 1948 .	»	27,63
84. Agrestini Francesco, nato il 10 febbraio 1947	»	27,54
85. Tiberio Ivano, nato il 14 maggio 1950 . .	»	27,54
86. Cipollettà Rosario, nato il 2 marzo 1948 . .	»	27,27
87. Guida Giovanni, nato il 25 maggio 1949 . . .	»	27,27
88. Modeo Leonardo, nato il 12 maggio 1950 . .	»	27,27
89. Trotta Vincenzo, « Nunziatella »	»	27,00
90. Rizzo Paolo	»	26,90
91. Totaro Antonio	»	26,81
92. Cicetti Vincenzo, nato il 27 aprile 1947 .	»	26,63
93. Nardinocchi Giuseppe, nato il 19 marzo 1948	»	26,63
94. Antonelli Valter, nato il 23 ottobre 1948 .	»	26,63
95. Rodaro Pier Luigi, nato il 23 gennaio 1949 .	»	26,36
96. Caroli Alfardo, nato il 19 giugno 1949 .	»	26,36
97. Leandri Leonardo . . .	»	26,18
98. Flori Mauro, nato il 9 febbraio 1948 . .	»	26,00
99. Sansone Giuseppe Maria, nato il 27 febbraio 1948 . .	»	26,00
100. Cecconello Olinto, nato il 5 marzo 1948 . .	»	26,00
101. Morgia Edoardo, nato il 4 dicembre 1949 .	»	26,00
102. Gargiulo Salvatore . . .	»	25,90
103. De Carlo Vincenzo Carmelo, nato il 15 luglio 1948 . . .	»	25,81
104. Bianchi Paolo, nato l'11 maggio 1948 . .	»	25,72
105. Giardino Luigi, nato il 26 aprile 1949 .	»	25,72
106. Girasante Roberto, nato il 16 agosto 1947 .	»	25,63
107. Fiocchi Francesco, nato il 28 giugno 1949 .	»	25,63
108. Zisca Paolo, nato il 30 aprile 1947 . .	»	25,36
109. Pagone Silvano, nato il 19 luglio 1949 . . .	»	25,36
110. Rossi Marco, nato l'8 ottobre 1949 . .	»	25,36
111. Maffione Vincenzo, nato il 23 ottobre 1949 .	»	25,36
112. Bullini Corrado, nato il 3 febbraio 1949 .	»	25,00
113. Di Lorenzo Vitantonio, nato il 12 giugno 1949	»	25,00
114. Adragna Domenico	»	24,90
115. Pusceddu Serafino	»	24,27
116. Colella Sergio	»	24,00

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1969
Registro n. 29 Ministero difesa, foglio n. 187

(11006)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 8035 del 31 agosto 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1967;

Vista la nota n. 68644 del 3 novembre 1969 del comune di Salerno con la quale si dà comunicazione della rinunzia del dott. Ferruccio Forlenza alla 4ª condotta medica di quel comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Ferruccio Forlenza;

Considerato che il dott. Antonio Giuliano, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Giuliano è dichiarato vincitore del posto di medico condotto di Salerno - 4ª condotta.

Il sindaco di Salerno è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 18 novembre 1969

Il medico provinciale: Gallo

(11327)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 545 in data 22 gennaio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni della provincia di Genova alla data del 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Genova, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici della provincia di Genova e le segnalazioni pervenute da parte delle giunte interessate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico specificato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Ughetto dott. Giuseppe, ispettore generale in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Giovannitti dott. Aldo, rappresentante della prefettura di Genova;

Bontempo dott. Giacomo, ispettore generale medico, dirigente l'ufficio di sanità marittima del porto di Genova;

De Biasi prof. Ettore, direttore della clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Genova;

Repetti prof. Mario, primario ostetrico-ginecologico dello ospedale Galliera di Genova;

Solari Dina, ostetrica condotta di Chiavari.

Segretario:

Infante dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Genova, nonchè dei comuni interessati.

Genova, addì 18 novembre 1969

Il medico provinciale: MORANTE

(11180)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1969, n. 36.

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle carriere degli ispettori, dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale regionale.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 16 *novembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 4, punto 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e secondo quanto disposto dall'articolo 80 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è costituito il Corpo forestale regionale composto da:

Ispettori del Corpo forestale regionale;

Sottufficiali;

Guardie scelte e guardie.

Lo stato giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento di carriera degli ispettori, dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale regionale sono regolati dalle norme vigenti per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato, salvo quanto previsto dalla legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e successive modificazioni e dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Agli ispettori, ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo forestale regionale sono attribuiti i compiti spettanti al personale del Corpo forestale dello Stato, salvo quanto diversamente disposto da leggi regionali.

Art. 3.

Il comando delle stazioni forestali sarà affidato di norma ai sottufficiali del Corpo forestale regionale o, in via eccezionale, a guardie scelte.

Sottufficiali, guardie scelte e guardie potranno essere temporaneamente distaccati per esigenze di servizio, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, in misura non superiore al 15 % dei posti di organico, anche agli uffici della Direzione regionale delle foreste ed agli Ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste con compiti di matricola, contenzioso, servizio ispettivo dei comandi di stazione e collaborazione tecnica con gli Ispettori.

Per eccezionali esigenze di servizio, i distacchi di cui al precedente comma, limitatamente a guardie scelte e guardie, potranno — in deroga alla percentuale di cui sopra — essere effettuati per l'esercizio della guida di automezzi anche presso altri uffici regionali.

Durante il periodo di distacco rimangono fermi per detto personale lo stato giuridico ed il trattamento economico spettanti in forza dell'appartenenza al Corpo forestale regionale.

Art. 4.

Per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 2 della presente legge, ai componenti il Corpo forestale regionale, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento dei reati previsti dalle leggi forestali e dalle leggi e decreti vigenti in materia di caccia, pesca e protezione della natura, si intende attribuita la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale.

Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, il commissario del Governo nella Regione potrà riconoscere al personale della carriera direttiva nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale regionale la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 5.

L'equiparazione delle qualifiche ed i ruoli organici della carriera degli ispettori nonché di quella dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale sono stabiliti nelle unite tabelle « A » e « B », allegate alla presente legge.

In conformità a quanto risulta dalle suddette tabelle, si intendono apportate le relative modifiche all'allegato « B » della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, nonchè all'allegato « A » e alla tabella 5 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 6.

Per l'accesso e lo svolgimento della carriera degli Ispettori del Corpo forestale regionale si applicano le norme di cui alla parte II, titolo II, capi I e II della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.

Art. 7.

La nomina ad allievo guardia si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso dei requisiti per l'accesso alla corrispondente carriera del Corpo forestale dello Stato.

Gli esami comprendono una prova scritta ed una orale tendenti ad accertare la cultura generale del candidato.

L'amministrazione regionale sottoporrà i candidati ad una preventiva visita medica atta ad accertare la prestanza e l'attitudine fisica al disimpegno delle mansioni nel Corpo forestale regionale.

Ai vincitori del concorso verrà fatto frequentare, a spese dell'amministrazione regionale, un corso per allievi guardie forestali organizzato dal Corpo forestale dello Stato o dall'amministrazione regionale.

Saranno immessi negli organici regionali, con la qualifica di guardia forestale, gli allievi che supereranno l'esame finale del corso.

Art. 8.

La promozione a guardia scelta si consegue mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammesse le guardie che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 9.

Le guardie scelte e le guardie dopo tre anni di effettivo servizio possono essere ammesse a partecipare a un concorso per esami per l'ammissione a un corso per allievi sottufficiali organizzato dal Corpo forestale dello Stato o dall'amministrazione regionale.

Il concorso di cui al precedente comma consisterà in una prova scritta ed una orale vertenti sui servizi di istituto.

Saranno promossi vice brigadieri coloro che avranno superato gli esami finali del corso.

Le spese di partecipazione al corso saranno a totale carico dell'amministrazione regionale.

Art. 10.

La promozione a brigadiere si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice brigadieri che abbiano compiuto nella qualifica due anni di effettivo servizio.

Art. 11.

La promozione a maresciallo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, fra i brigadieri che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 12.

La promozione a maresciallo capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i marescialli che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 13.

La promozione a maresciallo maggiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i marescialli capi che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 14.

La promozione ad aiutante si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i marescialli maggiori che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 15.

Qualora, nella carriera dei sottufficiali e delle guardie, non sia possibile ricoprire tutti i posti vacanti di un determinato grado, potranno essere effettuate promozioni in soprannumero nel grado immediatamente inferiore.

Art. 16.

Il direttore regionale delle foreste è il direttore del Corpo forestale regionale.

Il direttore regionale delle foreste ed il personale del ruolo degli Ispettori del Corpo forestale regionale esercitano, nei limiti delle proprie competenze, poteri gerarchici e disciplinari nei confronti dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale regionale, salve le prerogative del segretario generale della Giunta regionale, stabilite dal quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e quelle del direttore del servizio degli affari del personale, stabilite dal punto 4) dell'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22.

Art. 17.

Il personale della carriera dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale è collocato a riposo al compimento del 56° anno di età se guardia o guardia scelta, al 58° se vice brigadiere o brigadiere e al 60° se maresciallo, maresciallo capo, maresciallo maggiore o aiutante; il massimo trattamento di quiescenza si consegue comunque al compimento del 30° anno di servizio utile.

L'Amministrazione regionale garantisce comunque al personale di cui al precedente comma un trattamento di quiescenza equivalente a quello previsto per i sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

Art. 18.

Al personale del Corpo forestale regionale spetta, anche in conformità al disposto dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10, il trattamento economico legislativamente previsto per i dipendenti del Corpo forestale dello Stato, integrato dall'indennità di cui all'articolo 49 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.

Art. 19.

Tra il punto « *e* » e il punto « *f* » del primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è inserito il seguente punto *e bis*): « *e bis*) dal direttore del Corpo forestale regionale ».

Nel secondo comma del medesimo articolo le parole « i membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) » sono sostituite dalle seguenti: « i membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *e bis*) ».

Art. 20.

L'amministrazione regionale è tenuta a fornire gratuitamente ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento consentito.

L'autorizzazione a portare armi da fuoco da parte del personale forestale in servizio sarà rilasciata dalla competente autorità di pubblica sicurezza secondo le vigenti leggi.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno stabiliti le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo d'uso del vestiario, dell'equipaggiamento e dell'armamento.

Art. 21.

I sottufficiali del Corpo forestale regionale che siano divenuti inabili al servizio di campagna e che non abbiano compiuto 30 anni di servizio utile agli effetti della pensione, possono a domanda, essere inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di applicato di II classe della carriera esecutiva.

Le guardie del Corpo forestale regionale che siano divenute inabili al servizio di campagna e che non abbiano compiuto 30 anni di servizio utile agli effetti della pensione, possono, a domanda, essere inquadrate, anche in soprannumero, nella qualifica di commesso di II classe della carriera ausiliaria.

Il servizio prestato presso il Corpo forestale è utile agli effetti dell'eventuale promozione alla qualifica immediatamente superiore nella carriera esecutiva o ausiliaria; inoltre, per il personale di cui al primo comma, l'anzianità richiesta per la promozione ad applicato capo di II classe è ridotta di quattro anni.

Al suddetto personale sono attribuiti, con l'atto di trasferimento in tali qualifiche, tanti scatti periodici di stipendio quanti sono necessari per garantirgli la conservazione del trattamento economico in godimento, con esclusione degli assegni ed indennità, comunque denominati, percepiti in forza della posizione giuridica di guardia o sottufficiale del Corpo forestale regionale. Nelle eventuali successive promozioni si applica il disposto dell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

L'assorbimento del personale in soprannumero nei ruoli organici delle carriere esecutiva ed ausiliaria avverrà in conseguenza delle normali vacanze o promozioni.

Art. 22.

Le funzioni già esercitate dalle commissioni medico ospedaliere nei riguardi dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato, saranno esercitate, per il personale di cui alla presente legge, dall'amministrazione regionale con le stesse norme che verranno applicate per il rimanente personale regionale.

Art. 23.

Agli ispettori, sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale ai quali con decreto del Presidente della Giunta sia stato concesso l'uso del proprio automezzo o motomezzo per assolvere il servizio di istituto, compete il rimborso delle relative spese nella misura di:

lire 15 a km. per motomezzi;
lire 33 a km. per autovetture fino a 800 cc. di cilindrata;
lire 40 a km. per autovetture di cilindrata superiore.

Nel decreto di autorizzazione, di cui al precedente comma, saranno indicati i limiti chilometrici di percorrenza trimestrale.

Norme transitorie e finali

Art. 24.

Al personale del Corpo forestale dello Stato che presta servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme transitorie e finali della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e successive modificazioni, in quanto compatibili e salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 25.

I termini indicati all'articolo 61 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini per l'ammissione agli scrutini ed agli esami previsti dagli articoli 163 e 164 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono ridotti di tre quinti per il personale inquadrato ai sensi della presente legge.

Per lo stesso periodo, gli esami di idoneità di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da scrutini per merito comparativo.

Gli scrutini da indirsi in sostituzione degli esami di idoneità ai sensi del comma precedente, nonchè gli altri scrutini da indirsi ai sensi degli articoli 163, 166 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono separatamente effettuati:

a) con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, per coloro che a tale data abbiano maturato l'anzianità minima per parteciparvi;

b) con riferimento alla data di scadenza di ciascun semestre successivo fino al compimento del triennio, per coloro che nel semestre abbiano raggiunto l'anzianità prescritta.

I concorsi per merito distinto ed i concorsi speciali per esami, di cui agli articoli 164 e 166, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono separatamente effettuati con riferimento alle date stabilite alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, per gli aspiranti in possesso, a ciascuna di tali date, dell'anzianità minima prescritta.

Le promozioni conseguenti ai suddetti scrutini e concorsi sono conferite ad ogni effetto giuridico ed economico, con decorrenza dalle date indicate alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma.

Riguardo ai posti conferiti in un medesimo ciclo, i vincitori del concorso per merito distinto o del concorso speciale per esami precedono nel ruolo i promossi per merito comparativo.

Art. 27.

Al personale comandato o temporaneamente assunto già inquadrato o in corso di inquadramento nel ruolo degli Ispettori del Corpo forestale regionale, ai sensi della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, si applicano le norme transitorie e finali della suddetta legge e le successive modificazioni.

Conseguentemente nei confronti del predetto personale le promozioni di cui agli articoli 163 e 164 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, potranno essere effettuate indipendentemente dall'evvenuto inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato in posizione di comando presso l'amministrazione regionale, con le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10.

Art. 28.

Al personale, inquadrato ai sensi della presente legge nel Corpo forestale regionale, che alla data del 9 dicembre 1943 apparteneva ai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta milizia forestale, si applicano le facilitazioni per il collocamento in quiescenza previste dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.

Art. 29.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare ai pubblici concorsi per la nomina ad allievo guardia anche i cittadini italiani che non siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, purchè siano in possesso della licenza elementare.

Art. 30.

Le disposizioni dell'articolo 79 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, si applicano anche ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale in servizio alla data in entrata in vigore della presente legge.

L'amministrazione regionale è autorizzata a trattenere in posizione di comando e fuori ruolo, previa domanda degli interessati e previe intese col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i sottufficiali e guardie a cui, al momento di entrata in vigore della presente legge, manchino meno di cinque anni per il collocamento a riposo.

L'amministrazione regionale è autorizzata, finchè non provvederà a nuove assunzioni, a ricoprire con personale in posizione di comando, proveniente dal Corpo forestale dello Stato, i posti eventualmente vacanti nella qualifica di ispettore di 2ª e 3ª classe ed in quella iniziale dei sottufficiali e guardie.

Art. 31.

I sottufficiali e le guardie appartenenti al ruolo ordinario e a quello separato e limitato, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, del Corpo forestale dello Stato sono collocati nei ruoli regionali a parità della decorrenza di inquadramento, con l'ordine di successione determinato dall'anzianità posseduta e dalla posizione attribuita nel ruolo di appartenenza.

A parità di anzianità nel grado tra i dipendenti provenienti da ruolo diverso, precedono i sottufficiali e le guardie che abbiano maggiore anzianità di servizio.

Art. 32.

L'amministrazione regionale riconoscerà ai sottufficiali e guardie provenienti dal ruolo separato e limitato le promozioni conseguite ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, i cui provvedimenti amministrativi vengano definiti dall'amministrazione competente successivamente all'inquadramento nel Corpo forestale regionale.

Per l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio a favore dei sottufficiali, guardie scelte e guardie provenienti dal ruolo separato e limitato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e della successiva legge 11 giugno 1959, n. 353, verrà computato per intero il periodo di servizio prestato dalla data di arruolamento.

Art. 33.

Il personale laureato in scienze forestali, assunto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, che abbia precedentemente prestato servizio presso la Regione in posizione di comando, anche se in carriera inferiore, conserva per intero, ai fini della promozione alla quarta qualifica, l'anzianità maturata in entrambi i periodi.

Art. 34.

Le eventuali vacanze nella qualifica di vice brigadiere, per un periodo di tre anni, saranno coperte con la promozione delle guardie scelte in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano un'anzianità minima di dieci anni di effettivo servizio;

b) abbiano riportato nell'ultimo quinquennio un giudizio complessivo non inferiore rispettivamente a «ottimo con punti 9» per il servizio prestato in posizione di comando e «ottimo» per il servizio prestato dopo l'inquadramento;

c) abbiano superato un esame speciale consistente in una prova scritta ed in una orale sui servizi di istituto.

I periodi di tempo per la promozione alla qualifica superiore previsti dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge sono ridotti della metà per i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Di tale beneficio ciascun dipendente non potrà godere più di una volta.

Art. 35.

Entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato in servizio presso la Regione, possono, a domanda e semprechè siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente, essere inquadrati, nei limiti dei posti disponibili, nel ruolo degli applicati e dei dattilografi della carriera esecutiva secondo le modalità seguenti:

maresciallo maggiore, nella qualifica di applicato capo di 2ª classe per non più di due unità;

maresciallo capo, nella qualifica di applicato di 1ª classe per non più di due unità;

maresciallo, nella qualifica di applicato di 2ª classe per non più di tre unità;

brigadiere o vice brigadiere, nella qualifica di applicato di 3ª classe per non più di tre unità.

Qualora il numero degli aspiranti al passaggio alla carriera esecutiva superi i limiti stabiliti dal precedente comma, il consiglio di amministrazione del personale regionale fisserà i criteri di precedenza da seguire nell'accoglimento delle domande.

Per la valutazione del servizio prestato in qualità di sottufficiali del corpo forestale nonchè per il mantenimento del trattamento economico, si applica il disposto del terzo e quarto comma dell'articolo 21 della presente legge.

Art. 36.

Entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato in servizio presso la Regione possono, a domanda, essere inquadrate, nei limiti dei posti disponibili, nel ruolo dei commessi della carriera ausiliaria, secondo le modalità seguenti:

guardia scelta, nella qualifica di commesso di 1ª classe per non più di due unità;

guardia, nei posti di commesso di 2ª classe per non più di tre unità.

Qualora il numero degli aspiranti al passaggio alla carriera ausiliaria superi i limiti stabiliti dal precedente comma, il consiglio d'amministrazione del personale regionale fisserà i criteri di precedenza da seguire nell'accoglimento delle domande.

Per la valutazione del servizio prestato in qualità di guardie del Corpo forestale nonchè per il mantenimento del trattamento economico si applica il disposto del terzo e quarto comma dell'articolo 21 della presente legge.

Art. 37.

Nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge il numero dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie distaccati in forza del secondo e del terzo comma del precedente articolo 3, dovrà essere riportato entro i limiti previsti dal secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 38.

Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 20 della presente legge, l'amministrazione regionale continuerà a fornire ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento consentito, con le modalità in vigore per il Corpo forestale dello Stato e con le medesime caratteristiche, ad eccezione degli alamari in metallo per la giubba, che porteranno impresso lo stemma regionale.

Art. 39.

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 60 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, il personale in possesso della laurea in geologia già inquadrato o in corso di inquadramento nei ruoli regionali, qualora al momento dell'entrata in vigore della presente legge presti servizio presso la Direzione regionale delle foreste o i dipendenti uffici periferici viene collocato nel ruolo degli ispettori del Corpo forestale, in caso diverso nel ruolo degli ingegneri e architetti.

In conseguenza di quanto disposto dal precedente comma la tabella « B » contenente la equiparazione delle qualifiche nel ruolo degli ingegneri ed architetti della carriera direttiva, allegata alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, viene modificata con l'aggiunta della qualifica di consigliere tecnico di 3ª classe, e il numero dei posti previsto per la qualifica di consigliere tecnico del medesimo ruolo viene aumentato di una unità. In conformità a tale variazione si intendono apportare le relative modifiche all'allegato « A » e alla tabella 5 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 40.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento dei servizi forestali e del Corpo forestale regionale.

Art. 41.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico, per i rispettivi assegni e indennità, ai capitoli dal 351 al 359 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, che presentano sufficiente disponibilità.

L'onere relativo agli esercizi successivi farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 novembre 1969

BERZANTI

ALLEGATO *A*

Tabella di equiparazione delle qualifiche degli Ispettori del Corpo forestale regionale con le qualifiche della carriera direttiva - ruolo giuridico-amministrativo.

Ruolo giuridico-amministrativo	Ispettori del Corpo forestale regionale	Ex coeff.
Direttore di servizio di 1ª classe	Ispettore generale . .	670
Direttore di servizio di 2ª classe	Ispettore capo . . .	500
Direttore di sezione	Ispettore superiore .	402
Consigliere di 1ª classe	Ispettore di 1ª classe .	325
Consigliere di 2ª classe	Ispettore di 2ª classe .	271
Consigliere di 3ª classe	Ispettore di 3ª classe .	229

ALLEGATO *B*

Tabella organica della carriera degli ispettori del Corpo forestale regionale

Qualifica	Ex coeff.	Posti
Ispettore generale	670	3
Ispettore capo	500	4
Ispettore superiore	402	8
Ispettore di 1ª classe	325	
Ispettore di 2ª classe	271	10
Ispettore di 3ª classe	229	
		25

Tabella organica della carriera dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale

Qualifica	Ex coeff.	Posti
Aiutante	325	3
Maresciallo maggiore	271	
Maresciallo capo	229	30
Maresciallo	202	
Brigadiere	180	37
Vice brigadiere	157	
Guardia scelta	173	40
	153	
Guardia - Allievo guardia	150	50
	146	
		160

(10996)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.